

## I SESSANTA ANNI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA\*

*Giovanni Maria Flick*  
*Vicepresidente della Corte costituzionale*

Signor ministro – anzi, vorrei dire, caro ministro, se me lo consenti – autorità, amici: dieci anni fa venni in questa sede a parlare di formazione al rispetto dei diritti fondamentali. In questi dieci anni l'Istituto ha fatto molta strada nello sviluppo di quella formazione. Un po' ne ho fatta anch'io, ma l'Istituto ne ha fatta certamente di più. Anche la mia strada si è sviluppata nel solco tracciato da quel primo incontro: dall'impegno per l'educazione al rispetto dei diritti fondamentali, alla difesa di quei diritti attraverso l'attività della Corte Costituzionale, alla quale ho l'onore di appartenere.

Non siamo qui per festeggiare il “piccolo” anniversario dei dieci anni, ma per celebrarne uno molto più importante: i sessant'anni della Costituzione italiana. Esso si lega ad un altro anniversario altrettanto importante per questa sede, per questo istituto e per questo ministero: i sessant'anni della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che vide la luce anch'essa nel 1948. C'è una stretta sinergia tra i due anniversari; basta guardare, infatti, alle premesse e alla prima parte della nostra Costituzione, per rendersi conto di come essa sia innervata di quella tutela dei diritti fondamentali che – come ci ricordava Ferrara poco fa – trova un' espressione particolarmente pregnante nell'art. 27 della Costituzione: una tutela che nella Dichiarazione universale ha la sua massima espressione.

Celebrare i sessanta anni della Costituzione può essere solo un momento di enfasi retorica; oppure può diventare occasione di un dibattito – quando non uno scontro polemico – sulla riforma di essa, come quello che si svolge anche in questi giorni, con la partecipazione di molti. Proprio per contribuire a questo dibattito, credo ci si debba porre innanzitutto una domanda fondamentale: quanto la nostra Costituzione è stata attuata e quanto di essa deve ancora essere attuato? Solo dopo aver trovato una risposta a questa domanda, e non prima, potremo interrogarci sulla domanda che oggi è ben più di moda: se la Costituzione sia o meno ancora attuale (come sempre più spesso ci si chiede).

Per provare a rispondere vorrei proporre una breve riflessione sul passato che è, allo stesso tempo, un progetto per il presente e per il futuro, perché le fasi di attuazione e di revisione della Costituzione sono tra loro strettamente intrecciate. La prima, la fase di attuazione, è segnata, come è noto, da una serie di ritardi e di inadempienze: nell'inizio dell'attività della Corte Costituzionale, nell'avvio dell'istituto regionale, nel varo del Consiglio Superiore della Magistratura, e potremmo

\* *Proloquio per l'inaugurazione dell'Anno Accademico 2008 dell'Istituto Superiore di Studi Penitenziari. Roma – 14 marzo 2008*

proseguire ancora. La seconda, la fase di revisione, è cominciata abbastanza presto, con una serie di modifiche molto settoriali e con qualche tentativo di revisione globale, finora non coronato da successo.

Per cogliere il significato dell'intreccio fra queste due fasi e per celebrare questo anniversario in un modo che non sia solo retorico o solo polemico, mi propongo di seguire lo schema aulico del giornalismo americano, il quale insegna che per capire una realtà bisogna porsi cinque domande: *chi, dove, quando, perché e come*. Solo rispondendo a queste cinque domande possiamo conoscere e capire effettivamente una realtà: nel nostro caso, conoscere e capire la realtà della Costituzione; e domandarci, appunto, quanto essa sia attuata e quanto essa sia attuale.

\*

Iniziamo dalla prima domanda: *chi* ha fatto la Costituzione? La risposta è semplice, e la possiamo trarre dalle tre firme in calce alla Costituzione, prima ancora che dal richiamo all'esperienza storica. La Costituzione è firmata dal Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, dal Presidente dell'Assemblea Costituente, Umberto Terracini, e dal Presidente del Consiglio dell'epoca, Alcide De Gasperi: tre nomi che impersonano le tre grandi correnti ideologiche dei partiti, i quali prima parteciparono alla Resistenza e poi condivisero il compromesso alto ed elevato della prima parte della Costituzione.

La Costituzione venne approvata con una larghissima maggioranza, in sede di Assemblea costituente (453 voti su 515); oggi la definiremmo una maggioranza bulgara, utopistica rispetto a quelle con cui siamo abituati a confrontarci. E quelle tre firme testimoniano proprio della confluenza ideale dei tre grandi filoni ideologici – la Democrazia Cristiana, i partiti Socialista e Comunista e d'Azione, il Partito Liberale – che, dopo aver collaborato nel dar vita alla Resistenza, lavorarono insieme alla realizzazione di questa Costituzione, di questo patto.

I partiti svolsero allora un ruolo fondamentale di legittimazione delle istituzioni, uscite indebolite e delegittimate dalla guerra e dal fascismo; un ruolo di mediazione fra le istanze contrapposte di chi, da un lato, si attendeva con il vento del nord la rivoluzione sociale e di chi, dall'altro, aveva paura del nuovo e invocava la conservazione. I partiti, attraverso l'Assemblea costituente e dopo la scelta repubblicana, seppero traghettare queste due componenti della società in un assetto democratico, assicurando la continuità dello Stato e promuovendo il processo di integrazione politico-sociale del dopoguerra.

Il ruolo svolto allora dai partiti fu di altissimo significato; anche se poi – come è noto – vi fu nell'ambito del sistema partitico una quasi inevitabile degenerazione, che si è tradotta nella lotta per l'occupazione delle istituzioni e del potere; e che, con la proliferazione e con la conflittualità dei

partiti, ha successivamente portato alla paralisi del sistema politico. Segnalo questo problema non con spirito polemico, ma perché lo ritroveremo alla fine di queste riflessioni, a proposito della necessità di alcuni cambiamenti nella Costituzione.

Dunque, *chi* ha fatto la Costituzione? I partiti; ed il dibattito che ha segnato la nascita della nostra Costituzione, a differenza di altre, è stato un dibattito – profondamente elevato – di carattere anche e soprattutto politico. Basta rileggere, al riguardo, gli atti dell’Assemblea costituente.

\*

Passiamo alla seconda domanda: *dove* è stata fatta la Costituzione? Non è stata fatta in Svizzera o in una repubblica scandinava, in un ambiente caratterizzato da serenità e da un elevato grado di maturazione civile. È stata fatta in Italia: un’Italia sconfitta, sconvolta dalla guerra, lacerata dalle divisioni della guerra civile, economicamente a terra e distrutta, divisa tra nord e sud del Paese (il nord dove, con un po’ di approssimazione, si poteva collocare soprattutto chi voleva la repubblica e la rivoluzione, e il sud dove, con altrettanta approssimazione, si poteva collocare chi voleva la monarchia e la conservazione).

Era un’Italia divisa tra monarchia e repubblica, inserita in un sistema di potere - quello delineato da Yalta e dagli accordi della geopolitica che seguirono alla guerra - nel quale il nostro Paese era assegnato ad un’area di influenza occidentale; ma nello stesso tempo era caratterizzato dall’aver il più forte partito comunista dell’area dei paesi industriali.

Era un’Italia nella quale – acuite dalla guerra e dalla sconfitta – riemergevano tensioni separatiste e fratture non sanate dalla recente riunificazione. V’era, dunque, la necessità di riaffermare l’unità e indivisibilità della Repubblica, in equilibrio con il riconoscimento dell’autonomia e del decentramento, ridisegnato poi dalla riforma del titolo V nel 2001; e v’era la necessità di tutelare le minoranze.

Era un’Italia nella quale coesistevano lo Stato e la Chiesa cattolica. Da ciò la necessità di riaffermare la laicità dello Stato e l’eguaglianza e libertà in tema di religione, regolando al tempo stesso i rapporti di convivenza fra queste due entità sovrane, e tenendo conto di ciò che la religione (*rectius* le diverse confessioni religiose) rappresentava nella realtà sociale del nostro paese.

Anche questi aspetti – connessi all’individuazione del *dove* è nata la Costituzione – vanno tenuti presenti, per collocarla nel giusto contesto spazio-temporale, e quindi per capire taluni problemi che essa ha affrontato e le loro soluzioni.

\*

La terza domanda che dobbiamo proporci è: *quando* è stata fatta la Costituzione? È stata fatta subito dopo la seconda guerra mondiale; una guerra che per l’Italia ha significato, oltre alle

devastazioni materiali, anche la ‘distruzione’ delle istituzioni, tanto da indurre qualcuno a parlare di «morte della patria». È stata fatta in un contesto in cui si usciva da una guerra disastrosa: la seconda delle due da cui venne afflitta la prima metà di quello che venne definito il “secolo breve”.

Allora la guerra si chiamava mondiale, oggi la si direbbe globale. Ma, comunque si voglia descriverla, nel momento della sua conclusione si raggiunse la consapevolezza che si doveva voltare pagina, perché era stato superato ogni limite, in quanto il conflitto era stato caratterizzato dal coinvolgimento massiccio delle popolazioni civili e dalla presenza dei campi di sterminio. Nella seconda guerra mondiale si è dissipato quel senso di nazionalismo, di retorica, di esaltazione che aveva accompagnato la prima: nella seconda non c’è stato più spazio per nulla di tutto ciò, ma soltanto per le atrocità e per le violazioni su larga scala dei diritti umani.

Da questa esperienza nacque l’esigenza di ricercare nuove soluzioni per evitare la guerra e dar vita a nuove organizzazioni internazionali a carattere mondiale (l’Organizzazione delle Nazioni unite), più efficaci della Società delle Nazioni che aveva dimostrato, nel periodo fra le due guerre, tutta la sua inadeguatezza. La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, di cui ricorre l’anniversario, è il prodotto di quegli stessi fermenti che avevano portato alla creazione delle Nazioni unite. Ma a quella esperienza si legano anche la nascita e lo straordinario cammino di un nuovo soggetto, questa volta a livello europeo (la Comunità europea, prima, l’Unione europea, poi).

Queste pulsioni ideali – il rifiuto della guerra e l’apertura verso contesti internazionali più ampi e pervasivi - sono entrambe presenti nella nostra Costituzione. Infatti, in netta rottura con il passato, la Costituzione nell’art. 11 contrappone al bellicismo e alla sua retorica ed esaltazione – proprie del fascismo – il ripudio della guerra come strumento di limitazione della libertà di altri popoli e come mezzo per la risoluzione delle controversie internazionali. Questo principio conserva intatta ancora oggi tutta la sua attualità, anche – ma non solo – nell’attribuire un significato molto pregnante al dovere di difesa della patria, attraverso il riferimento alla funzione e al ruolo delle forze armate: sia nel sociale, sia nell’impegno e nelle mansioni di *peacekeeping* che esse stanno svolgendo in questo momento in sede internazionale.

La perdurante attualità dell’art. 11 Cost. consiste ancor più, se possibile, nel fatto di avere consentito l’ingresso del nostro sistema giuridico interno nell’ordinamento europeo. Del resto, la riforma costituzionale del 2001 con la modifica dell’art. 117 della Costituzione – che nella nuova formulazione prevede espressamente per lo Stato e per le Regioni, nell’esercizio della loro potestà legislativa, il rispetto dei vincoli derivanti dall’adesione all’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali – ha solo confermato e non allargato quanto già previsto nell’art. 11. Pensate, dunque, a quanto è attuale la nostra Costituzione che già nel 1947-48 seppe intuire la necessità, come si esprime l’art. 11, di consentire limitazioni della sovranità a favore di organismi

sovranazionali - come la Comunità europea, prima, e l'Unione europea, poi - per la realizzazione della giustizia e della pace fra le Nazioni.

\*

Ci sono ancora due domande a cui rispondere: *perché* è stata fatta la Costituzione e *come* è stata fatta? Sul *perché* è stata fatta la Costituzione, io credo che la risposta più bella e più significativa l'abbia data il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il 23 gennaio scorso nella commemorazione ufficiale che ha tenuto a Camere riunite, dinnanzi a tutti gli organismi costituzionali e ai rappresentanti delle regioni, nel sessantennio della Costituzione.

Il Presidente della Repubblica ha parlato di un «patrimonio comune» di «comprovata validità», al quale tutti devono accostarsi per valutarne le opportunità e le indicazioni di revisione. Un patrimonio che non può essere rivendicato come proprio da nessuno e di cui nessuno (maggioranza o minoranza che sia) può reclamare l'eredità in via esclusiva; le forze politiche «possono solo, tutte insieme, richiamarsi ai suoi valori e alle sue regole, e insieme affrontare i problemi di ogni sua specifica, possibile revisione».

Questo patrimonio comune *perché* è stato realizzato? Per due ragioni: una che riguarda il passato, nasce da una riflessione su di esso ed esprime un atteggiamento negativo e di rifiuto; una che riguarda il presente, si proietta in avanti in un progetto per il futuro ed esprime un atteggiamento positivo e costruttivo, a differenza del primo.

La Costituzione ha prima di tutto il significato di chiudere con un certo tipo di passato: con il bellicismo, il razzismo, l'autoritarismo, il rifiuto del pluralismo, il centralismo non democratico; con tutto ciò insomma di cui era espressione la dittatura fascista. La Costituzione nasce prima di tutto con questo 'cemento': la volontà comune e fortemente condivisa di dar vita ad una Costituzione anti-fascista e non semplicemente a-fascista, perché essa è prima di tutto memoria e memoria della sofferenza.

La Costituzione, infatti, vide la luce non solo grazie alla Resistenza (nella dimensione portata avanti dalla storiografia classica, della Resistenza militante), ma anche grazie alla sofferenza di tutto il popolo italiano: alla sofferenza dei circa cinquecentomila soldati che nei campi di concentramento tedeschi rifiutarono di appoggiare il nemico invasore; alla sofferenza di una popolazione civile che sotto le bombe seppe dare aiuto e assistenza agli ebrei, ai renitenti alla leva, ai prigionieri di guerra fuggiti e seppe sopportare la fame, il freddo, la paura di cui qualcuno, fra noi, conserva ancora il ricordo.

Come disse uno dei padri della Costituzione, Piero Calamandrei: «nelle montagne della guerra partigiana, nelle carceri dove furono torturati, nei campi di concentramento dove furono

impiccati, nei deserti o nelle steppe dove caddero combattendo, ovunque un italiano ha sofferto, ivi è nata la nostra Costituzione». In questa prospettiva si sta oggi rivalutando la dimensione corale e globale della Resistenza, altrettanto forte e significativa quanto quella già acquisita e più tradizionale, in un paese come il nostro, in cui ci fu anche chi si voltò dall'altra parte o rimase indifferente.

Tutto ciò va ricordato non certo per rinfocolare polemiche, ma perché la memoria è fondamentale per l'identità di tutti noi. Pensate, ad esempio, alle polemiche che in questo momento stanno divampando in Spagna, a proposito della legge sulla memoria. Esse sono il segno che la Spagna, un paese fondato ormai su solide basi democratiche, non ha chiuso i conti con il suo passato; un passato che evidentemente si è cercato di superare dimenticandolo o ponendolo da parte, invece di accettarlo e di sottoporlo ad un esame di coscienza.

“Fare memoria” (e cioè conservare la memoria di quanto è accaduto) non vuol dire perpetuare contrapposizioni o mantenere vivo l'odio. Vuol dire ricordare – pur voltando pagina – la lezione che viene dalla storia, per impedire il riemergere del razzismo, dell'intolleranza, dell'antisemitismo, della xenofobia; anche se oggi essi si ripresentano in forme talvolta nuove, più moderne e diverse rispetto a quelle con cui si sono presentati in passato. “Fare memoria” vuol dire ricordare sempre che il valore fondante della nostra Costituzione è la dignità. E la memoria, il ricordo, come sapete, appartengono anche al cuore: è solo la storia che appartiene esclusivamente alla mente, come dimensione intellettuale.

Ecco perché usare la memoria come lezione per il presente e per il futuro è uno dei modi essenziali per evitare che la rievocazione del passato diventi solo occasione per una celebrazione retorica. Come diceva Sciascia: «L'Italia rischia di essere un paese senza memoria e senza verità»; e ancora recentemente Arrigo Levi: «Qualcuno dice che in Italia c'è un'*overdose* di memoria, forse c'è un'*overdose* di memoria superficiale, non di memoria diffusa». Da ciò, dunque, l'importanza tuttora fondamentale dell'aspetto in negativo della Costituzione: una Costituzione che rifiuta il fascismo e l'autoritarismo; che trova il primo punto di incontro di forze ed ideologie, anche molto distanti fra loro, nell'accordo di tutti intorno a questo rifiuto; e che appunto, proprio per questo, si traduce in una lezione, affinché sappiamo rifiutare ora e in futuro le nuove forme di fascismo, di autoritarismo, di bellicismo e così via.

La Costituzione ha, però, anche una componente profondamente positiva e costruttiva, oggi più che mai attuale. Essa risiede nel patto per l'elaborazione di quel patrimonio comune, che è rappresentato dai valori e dalle regole per il presente e per il futuro: «una tavola di principi e di valori, di diritti e di doveri, di regole e di equilibri, che costituisce la base del nostro stare insieme»,

come la ha definita il Presidente della Repubblica il 23 gennaio scorso. Anche questo aspetto – al pari di quello che riguarda il passato – è di estrema importanza. Infatti, se non riusciamo a distinguere il momento politico della contrapposizione da quello istituzionale della condivisione; e se non riusciamo a rintracciare un patrimonio comune di valori – comune alla maggioranza e alla minoranza – corriamo il rischio di aprire la strada a una dittatura della maggioranza ed a una ribellione della minoranza.

L'impossibilità di modificare la forma repubblicana non si riferisce solo al ritorno della monarchia, ma investe più in profondità il concetto stesso di repubblica e l'etica repubblicana di cui è intrisa la Costituzione. Un'etica laica, non laicista, cioè fondata sulla dignità, sul rispetto reciproco, sul dialogo, sui valori contenuti nella premessa alla prima parte della Costituzione, quella dedicata ai principi fondamentali, che la Corte Costituzionale ha ricordato essere anch'essi immutabili (perché intangibili).

I principi fondamentali sono importanti anche perché hanno un valore giuridico e non soltanto politico. In altre costituzioni tali principi sono inseriti all'interno di un preambolo dal contenuto esclusivamente politico; il nostro Costituente volle, invece, collocarli nel tessuto normativo della Costituzione e di essi la Corte Costituzionale fa applicazione tutti i giorni. Penso, ad esempio, all'art. 3 della Costituzione, che sancisce il principio di eguaglianza formale e sostanziale.

Accanto ai principi, nella prima parte della Costituzione, ci sono i diritti e i doveri. Questi ultimi, in particolare, sono troppo spesso trascurati, in una società che coltiva soltanto il riferimento ai diritti; mentre la Costituzione, non solo esplicitamente nell'art. 2 con il richiamo al principio di solidarietà, ma anche in tutto il suo sviluppo, ci sottolinea che i doveri sono una componente essenziale.

Quanto detto finora richiama, fra l'altro, il problema della modificabilità o meno della prima parte della Costituzione e si ricollega a un dibattito di cui siamo tutti al corrente: un dibattito che vede contrapposte le posizioni di chi ritiene che la Costituzione sia immutabile, quasi fosse "blindata nel suo complesso"; e chi ritiene, invece, che la Costituzione possa essere modificata senza particolari cautele. Queste posizioni, se portate all'estremo, sono entrambe da rifiutare perché sono entrambe pericolose: sia quella di chi fa un tabù di una Costituzione che ritiene intoccabile; sia quella di chi ritiene che la Costituzione possa essere modificata ad ogni cambio di maggioranza e ad ogni stormire di foglie. E debbo dire che finora, da parte di tutte le forze politiche, non vi sono state l'attenzione e la sensibilità che questo tema richiederebbe. Infatti, come tutti ricordiamo, nel 2001 la riforma del Titolo V della Costituzione venne approvata con una maggioranza molto ristretta; e nel

2005, con lo stesso tipo di scarto, venne portata avanti una modifica costituzionale ancor più ampia, successivamente respinta dal referendum previsto in questi casi.

\*

Arriviamo all'ultima domanda: *come* è stato elaborato il patrimonio comune? Credo di avere in parte già risposto a questa domanda quando ho parlato del *perché* è stata fatta la Costituzione. Penso però che valga la pena di soffermarci ancora un pò su questo aspetto. Il patrimonio comune è stato elaborato, direi, in due momenti, che scandiscono idealmente in due parti la Costituzione: il momento dei "valori" e quello delle "regole"; ma sono due momenti fra loro strettamente connessi, perché l'attuazione dei valori e la loro garanzia sono condizionate dall'esistenza e dal rispetto delle regole.

Il primo, il momento dei valori, si è tradotto (nella premessa della Costituzione) nell'affermazione di una serie di principi fondamentali e poi (nella prima parte di essa) nell'affermazione di un complesso di diritti e doveri in campo civile, sociale, economico e politico. Questo primo momento è stato definito – a mio avviso a ragione – un "compromesso elevato".

Parlo di compromesso non nel senso deterioro del termine: io do una cosa a te, tu dai una cosa a me (come dire, un compromesso al ribasso). Compromesso elevato sta a significare che – pur partendo da posizioni ideologiche molto diverse e molto lontane le une dalle altre – i partiti nell'Assemblea costituente seppero trovare un terreno comune di incontro, quello che già Giuseppe Mazzini chiamava il «patto costituzionale»; e ciò attraverso l'elaborazione di una serie di principi che io vorrei solo ricordare, perché sono certamente conosciuti.

I principi più significativi – in apertura del testo costituzionale – sono il principio democratico e il principio repubblicano (ovvero, il consenso e non l'autorità, la legittimazione dell'autorità attraverso il consenso e non attraverso il mero autoritarismo), che costituiscono il fondamento di tutti gli altri; poi il principio lavorista, che è sancito negli articoli 1 e 4 della Costituzione e trova pieno sviluppo nella affermazione dei singoli diritti e doveri sociali.

L'attualità del principio lavorista è drammaticamente dimostrata dal bilancio delle morti sul lavoro: un bilancio indegno di un paese civile, che ricorda quello di una nazione in guerra. Basti pensare che dall'inizio di quest'anno vi sono state 265 vittime, mentre dall'aprile 2003 al 2007 – di fronte a 3520 militari morti nella guerra del Golfo – le vittime sul lavoro in Italia sono state più di 5000. Non è sufficiente il richiamo alle responsabilità specifiche; ne siamo tutti responsabili, non foss'altro perché il fenomeno, per le sue stesse dimensioni, dimostra la mancanza di una cultura della legalità e della prevenzione, come ricordava anche il Presidente della Repubblica. Se non vi fosse una norma che afferma il principio lavorista e il diritto-dovere al lavoro, di fronte a questi

episodi (senza contare il lavoro nero, la disoccupazione e il precariato) quella norma bisognerebbe forse crearla.

Dico questo per sottolineare la particolare attualità di tale principio (come, d'altronde, quella di tutti i principi fondamentali); e perché qualcuno ha accusato la Costituzione di eccedere nella sua dimensione lavorista, e di non richiamare a sufficienza il concetto di dignità con cui si aprono, invece, le costituzioni di altri paesi o alcune carte internazionali. La Costituzione tedesca, ad esempio, indica in apertura la dignità come fonte di tutti i diritti; la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – ora entrata a far parte del Trattato europeo, attraverso un espresso richiamo – dedica alla dignità il paragrafo iniziale.

La nostra Costituzione si apre, invece, con l'art. 1 che recita: "l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro". Ciò non vuol dire, tuttavia, che il valore della dignità non venga sufficientemente esaltato, perché basta andare subito dopo all'art. 2, per cogliere appunto, nel riferimento ai diritti inviolabili dell'uomo, il richiamo ad un altro principio fondamentale: il principio personalista. Un principio, questo, che fa della dignità il suo valore fondante ed ispiratore, nel porre la persona al centro dell'attenzione e la società in funzione di essa, anziché viceversa.

Altrettanto può dirsi in riferimento al principio di solidarietà sancito nell'art. 2, che – come ho già ricordato – accanto ai diritti inviolabili ricorda i fondamentali doveri, appunto, di solidarietà. La dignità viene poi evocata espressamente nell'art. 36 della Costituzione, quando si parla del diritto ad una retribuzione sufficiente ad assicurare una vita libera e dignitosa; nell'art. 41, a proposito dei limiti alla iniziativa economica, che non può svolgersi in contrasto con la libertà, la sicurezza e la dignità; e, ancora, in via più generale nell'art. 3, a proposito del principio di uguaglianza («tutti i cittadini hanno pari dignità sociale»).

Ed è proprio sul principio di uguaglianza che vorrei soffermarmi, in relazione ai suoi rapporti con un altro principio: il principio pluralista, sancito dall'art. 2 Cost., in cui si riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo come singolo e nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità. Si tratta di un principio attualissimo oggi, in un'epoca di globalizzazione in cui si tende sempre di più alla assimilazione coatta e all'uniformità. Soprattutto di fronte alla globalizzazione della comunicazione (alla rete), diventa invece fondamentale la diversità, o meglio il diritto alla diversità che è anche il diritto alla propria identità.

Questa affermazione è ancora più importante nel contesto di società multietniche, come sono quelle in cui ormai viviamo, e di fronte alle inarrestabili e incontenibili ondate migratorie a cui assistiamo. Fenomeni, questi, che pongono una serie di problemi – con ripercussioni rilevanti anche e specificamente all'interno del sistema penitenziario – i quali derivano dalla tensione tra il margine di diversità che deve poter conservare chi arriva in una nuova società e l'assimilazione dei valori di

quella società, da parte sua. In questo senso, per esempio, ricordo come iniziativa estremamente stimolante la carta dei valori che il Ministro dell'interno ha elaborato recentemente.

Il principio di eguaglianza formale e sostanziale impone la parità di trattamento di fronte alla legge, ma esige anche che sia assicurata la pari dignità sociale. Parrebbe, dunque, profilarsi a prima vista una contraddizione tra il principio pluralista e il principio di eguaglianza, nella misura in cui il principio pluralista rivendica il diritto alla diversità e il principio di eguaglianza richiede la parità di trattamento. In realtà, questa è una contraddizione apparente, perché è superabile nella prospettiva che è tipica anche della essenza (e del motto) dell'Unione Europea: l'unità nella diversità.

In altri termini, tutti e ciascuno di noi abbiamo diritto alla propria identità; ed è la nostra stessa identità a dar luogo a diversità che non possono essere eliminate, perché sono nella realtà: l'essenziale è che la diversità non diventi condizione di inferiorità e di discriminazione. Ecco allora che il principio di solidarietà si salda al principio di eguaglianza, esprimendo non solo un dovere del singolo nei confronti della società, ma anche di quest'ultima nei confronti di esso, come ci ricorda l'art. 3, secondo comma: «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana ...».

Tutti i principi fin qui ricordati (il principio personalista, pluralista, di solidarietà, di uguaglianza e di pari dignità sociale) rivestono un carattere di grande attualità in un contesto di globalizzazione – dall'economia e dalla comunicazione alla violenza terroristica – e nella prospettiva di un'evoluzione tecnologica, che rischiano di offendere la dignità della persona in modi profondamente nuovi, quanto alle modalità tecniche; ma che nulla hanno da invidiare rispetto a quelli usati nel passato, quanto al grado di lesività.

Qualcuno dice che si dovrebbe cambiare la prima parte della Costituzione; che la si dovrebbe aprire di più alla dimensione economica, introducendovi il richiamo alla concorrenza e al mercato. Io credo che, in realtà, non ve ne sia bisogno. Credo, cioè, che la nostra Costituzione abbia avuto una saggezza profonda nella sua apertura; nella sua capacità di adattamento al nuovo; nel saper contenere, ad esempio, un riferimento implicito a temi nuovi come l'ambiente e la *privacy*; nella sua lungimiranza con l'aver posto le premesse per accettare un ordinamento europeo il quale è impostato sulla competitività, sulla concorrenza e sul ruolo del mercato, oltre che sulla valorizzazione della persona umana e dei suoi diritti.

Arrivo alla conclusione. Accanto al momento dei valori, il secondo momento di elaborazione del patrimonio comune è quello delle regole (cioè dell'architettura dell'ordinamento costituzionale), che viene sviluppato nella seconda parte della Costituzione. Al riguardo va

segnalato – lo ricordavo parlando del *quando* e del *dove* della Costituzione – che le regole vennero elaborate in un momento ed in un contesto in cui la diffidenza e il controllo reciproco tra i partiti, il timore che la vittoria dell'uno potesse provocare la scomparsa dell'altro, il ricordo dell'autoritarismo del periodo precedente, non solo indussero il Costituente a optare decisamente per un sistema parlamentare; ma lo spinsero a non introdurre quei meccanismi di “razionalizzazione” di quest'ultimo – come vennero chiamati nel famoso ordine del giorno Perassi in Assemblea Costituente, approvando il quale si scelse appunto il sistema parlamentare invece di quello presidenziale – per evitare ben noti rischi ed inconvenienti.

Di qui la necessità, evidenziata da alcuni, di riformare la seconda parte della Costituzione, introducendo dei limiti a un parlamentarismo eccessivo; intendo cioè riferirmi ad un bicameralismo perfetto, che può portare a conseguenze negative (non rappresentando più adeguatamente il decentramento) ed a squilibri nel rapporto con l'esecutivo e rispetto alla capacità decisionale e di governo di quest'ultimo. In questa direzione, si sono anche affermate la necessità di un rafforzamento dell'esecutivo, l'esigenza di rivedere i rapporti tra potere centrale e autonomie, quella di garantire l'efficienza dei processi decisionali.

Non entro nel merito di questo dibattito, che ha natura essenzialmente politica in senso alto. Mi interessa soltanto sottolineare, in primo luogo, che il tema delle riforme istituzionali va agganciato a quello della riforma elettorale per legge ordinaria, perché la revisione della Costituzione dovrebbe essere affrontata in una prospettiva di ampio respiro, data la sinergia e la connessione fra queste due tematiche, ferma restando la loro distinzione.

In secondo luogo e soprattutto, non credo sia possibile ritornare, per le modifiche della Costituzione, alle maggioranze che caratterizzarono il varo di essa; e che erano legate anche allo *shock* politico, sociale e istituzionale del momento in cui la Costituzione venne varata. Però non c'è dubbio che occorrerebbe arrivare alla revisione della Costituzione avendo maturato nuovamente uno spirito costituente: arrivarvi, cioè, avendo maturato quella coesione cui si riferiva il Presidente della Repubblica, quando parlava della Costituzione come patrimonio comune, sottolineando la necessità di «non confondere indirizzi costituzionali e scelte politiche»; e perciò richiamando l'importanza di un momento istituzionale comune e condiviso, rispetto a quello politico della contrapposizione.

A queste condizioni, io credo che alla Costituzione si possa guardare non solo con gratitudine, avuto riguardo ai sessant'anni di libertà, di democrazia e di progresso che abbiamo trascorso anche grazie ad essa; ma altresì con speranza, come progetto per i prossimi sessant'anni. Grazie.